

Allegato "A" al rep. n. 52036/19106

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"YUKI Ente del Terzo Settore"

DENOMINAZIONE

Articolo 1

È costituita ai sensi del D.Lgs. 117/2017, come modificato dal D.Lgs. 105/2018, l'associazione denominata **"YUKI Ente del Terzo Settore"**, in forma abbreviata **"YUKI ETS"** (di seguito indicata come l'**"Associazione"**).

L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta e e la qualifica di ente del Terzo Settore; reca nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", in conformità al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

La locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" saranno utilizzabili solo a partire dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (**"RUNTS"**).

SEDE

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale in Milano.

Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

Il trasferimento dell'indirizzo della Sede legale nello stesso Comune o l'apertura di ulteriori sedi operative e/o di rappresentanza sul territorio nazionale non comporteranno modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione alle competenti autorità amministrative.

DURATA

Articolo 3

L'Associazione ha durata illimitata, fermo ed impregiudicato il diritto di recesso spettante ai Soci come infra precisato all'art. 8 del presente statuto.

SCOPO E FINALITÀ

Articolo 4

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale di cui alla lettera u) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., relativo alla beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o attività di interesse generale, come l'organizzare di corsi di studio, eventi o attività sportive o ricreative, anche istituendo borse, a favore di persone o famiglie svantaggiate, in temporanea difficoltà, particolarmente bisognose per motivi riconducibili a disagio socio-economico, condizioni sanitarie, handicap e/o fragilità sociale.

L'Associazione persegue la propria finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione

sociale e politica.

L'Associazione può compiere attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale sopra indicate secondo i criteri e nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

L'Associazione potrà dunque svolgere le seguenti attività accessorie ed integrative (sempre nei limiti delle norme di legge sopra richiamate) quali a titolo esemplificativo:

- iniziative di raccolta di fondi da utilizzarsi per lo svolgimento delle attività istituzionali;
- iniziative di sensibilizzazione, divulgative ed editoriali attuate mediante varie modalità strettamente correlate alle finalità istituzionali;
- intrattenere rapporti e scambi culturali, nonché stabilire forme di raccolta e collaborazione, con Università, Associazioni, Fondazioni o altri soggetti pubblici o privati, sia italiani sia stranieri, che perseguono scopi simili;
- promuovere lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- valorizzare l'opera del volontariato;
- svolgere attività commerciali e produttive marginali, strumentali e direttamente connesse al perseguimento dello scopo sociale.

Tali attività saranno comunque individuate dal Consiglio Direttivo che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

L'elenco di cui sopra potrà essere oggetto di modifica da parte dell'assemblea dei Soci secondo le modalità indicate all'art. 14 dello Statuto.

SOCI

Articolo 5

Sono Soci coloro (persone fisiche, giuridiche, associazioni, anche professionali o enti collettivi):

- 1) che hanno sottoscritto l'atto costitutivo (Soci Fondatori);
- 2) che, condividendo gli scopi e le finalità dell'Associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, contestualmente provvedendo (i) al pagamento delle quote associative (Soci Ordinari) o (ii) impegnandosi a svolgere attività direttamente o indirettamente finalizzate alla realizzazione dello scopo sociale (Soci Volontari). L'ammissione di un nuovo socio è regolata dall'art. 23 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e sulla base di criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta.

Per quanto concerne il mantenimento dello status di Socio è stabilito quanto segue:

- a. I Soci Ordinari sono considerati tali con il versamento della quota sociale annuale.
- b. I Soci Volontari lo rimangono fino a che svolgono la loro attività a favore dell'associazione.

L'Associazione terrà un registro di queste categorie di Soci, aggiornato annualmente con l'aggiunta dei nuovi Soci e la cancellazione di quelli che non lo sono più.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è tempestivamente comunicata in forma scritta al soggetto interessato-richiedente, con contestuale aggiornamento del relativo Registro dei Soci. Essa ha effetto dalla data della deliberazione.

In caso di diniego della domanda, il soggetto interessato-richiedente avrà diritto di chiedere, entro 30 gg decorrenti dalla comunicazione di diniego, il riesame della domanda di ammissione mediante richiesta scritta da presentarsi al Presidente dell'Associazione; su tale domanda dovrà pronunciarsi l'Assemblea che, a tal fine, deve essere convocata dal Presidente entro 30 gg dalla richiesta di riesame.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Le quote sono intrasferibili.

Articolo 6

I Soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote annuali di Associazione devono essere versate entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita associativa.

I Soci hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di candidarsi per le cariche sociali. Ogni Socio ha diritto di voto e può farsi rappresentare validamente nell'Assemblea da altro Socio, purché non consigliere, mediante delega scritta. Ogni Socio può essere portatore di massimo tre deleghe.

I Soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto.

I Soci, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, hanno diritto di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di essere rimborsati delle spese espressamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

I Soci non hanno alcun diritto sui fondi dell'Associazione e non possono chiedere restituzione per sottoscrizioni, quote, contributi o altro, comprese le donazioni, effettuati a favore dell'Associazione.

Tutti i Soci sono tenuti ad accettare incondizionatamente le norme del presente Statuto e le deliberazioni legittimamente prese dagli organi dell'Associazione.

Articolo 8

La qualità di Socio deve risultare da apposito registro tenuto a

cura del Consiglio Direttivo.

Tale qualità, oltre che per morte o per recesso - nonché per i Soci diversi delle persone fisiche, scioglimento o altro evento estintivo - da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di:

- a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento della quota associativa;
- b) violazione delle norme etiche o statutarie;
- c) interdizione, inabilitazione o condanna del Socio per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- d) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

Una volta deliberata dal Consiglio Direttivo, l'esclusione deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

La riammissione può essere richiesta al Consiglio Direttivo, senza nessun obbligo di accettazione da parte di questo solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Il recesso dovrà essere comunicato dal socio per iscritto e accettato dal Consiglio Direttivo.

I Soci recedenti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, nonché gli eredi dei Soci deceduti, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

PATRIMONIO

Articolo 9

Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo;
- b) contributi dei Soci;
- c) contributi di privati ed aziende;
- d) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche o documentate attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- i) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- j) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio;
- l) ogni altro tipo di entrate ammesse dal D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. in materia di Enti del Terzo Settore.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi

forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità alla normativa vigente.

ORGANI

Articolo 10

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente,
- d) il Vice Presidente,
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario;
- g) l'Organo di controllo, ove nominato;
- g) il Revisore legale o la società di revisione, ove nominato.

ASSEMBLEA

Articolo 11

L'Assemblea è composta da tutti i Soci, qualunque sia il tempo della loro ammissione, rappresenta l'universalità dei Soci stessi e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

Nell'Assemblea ogni Socio ha diritto ad un voto.

Articolo 12

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo o , ove nominato.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.

Articolo 13

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito ad ogni Socio a mezzo lettera, fax, posta elettronica, purché il mezzo scelto per la convocazione garantisca la prova della sua ricezione da parte di tutti i Soci, avviso da inviare 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea fisserà anche la data per un'eventuale Assemblea di seconda convocazione, nel caso la prima dovesse andare deserta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i Soci, tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, ove nominato.

Articolo 14

Ogni Socio ha diritto di voto nelle Assemblee, qualunque sia l'oggetto della deliberazione, ivi comprese le modifiche dello

Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina il Consiglio Direttivo ed è, in generale, competente per ogni materia diversa da quella riservata all'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea straordinaria è competente per la modifica dello Statuto e del Regolamento, per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese, in prima convocazione, a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri devono astenersi dal voto.

Per le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria occorre in prima convocazione la presenza dei due terzi dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti mentre in seconda convocazione occorre la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione.

Articolo 15

L'Assemblea é presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, assistito da una persona che svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'Assemblea stessa. Le funzioni di segretario dell'Assemblea saranno svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza od impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea.

Delle riunioni delle Assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Articolo 16

Le votazioni delle Assemblee hanno luogo per acclamazione o per alzata di mano.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 17

L'Associazione é retta e amministrata da un Consiglio Direttivo

composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, nominati dall'Assemblea; essi durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo elegge - al suo interno - il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Il Consiglio Direttivo nomina altresì un Tesoriere ed un Segretario. Le cariche di Tesoriere e di Segretario possono anche essere attribuite a soggetti estranei al Consiglio Direttivo. Il Tesoriere ed il Segretario durano in carica per tre esercizi dalla nomina.

Articolo 18

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Presidente o in difetto il Consigliere più anziano rimasto in carica provvederà a convocare tempestivamente l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Articolo 19

Le cariche di Consigliere, Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario sono gratuite, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e debitamente documentate.

Le cariche sono cumulabili.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con lettera, fax, posta elettronica, purché il mezzo scelto per la convocazione garantisca la prova della sua ricezione, da spedirsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Anche in assenza delle formalità suddette, si reputano validamente costituite le riunioni del Consiglio Direttivo nell'ipotesi in cui partecipino la totalità dei Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione.

Articolo 21

Qualora un Consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, il Consiglio Direttivo, con deliberazione presa a maggioranza dei restanti membri, potrà considerarlo dimissionario.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o quando lo richieda un terzo dei suoi membri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo é investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi fra gli altri quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) convocare le Assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi soci ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- c) redigere il bilancio annuale;
- e) emanare Regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
- f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- h) sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dai Soci e le modifiche dello Statuto;
- i) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi.

Articolo 24

Per un miglior funzionamento dell'organizzazione, il Consiglio Direttivo può emanare Regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo ha anche il compito di ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità od urgenza.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune sue funzioni ad uno o più dei suoi componenti, congiuntamente o disgiuntamente, compreso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare direttori e procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

PRESIDENTE

Articolo 25

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo che lo ha eletto e può essere riconfermato, anche più volte.

Alla nomina del primo Presidente dell'Associazione provvedono i Soci Fondatori in sede di atto costitutivo.

Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente le funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

VICE PRESIDENTE - TESORIERE - SEGRETARIO

Articolo 26

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri in caso di assenza od impedimento.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione nonché della gestione dell'impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio.

Il Segretario cura l'invio degli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio, tiene un elenco aggiornato dei Soci con i rispettivi indirizzi e svolge le funzioni affidategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

BILANCIO - UTILI

Articolo 27

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio, all'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, terzo comma, dello statuto.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, la delibera assembleare sull'approvazione del bilancio consuntivo può essere adottata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Oltre al bilancio consuntivo, deve essere predisposto, ed approvato a cura del Consiglio Direttivo, entro la data di approvazione del bilancio consuntivo, anche un bilancio preventivo.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata

con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, comma 4, dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge nei casi e modi previsti dall'art. 14 D.lgs. 117/2017 e s.m.i., e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore, la redazione del bilancio sociale è facoltativa.

Articolo 28

È fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali utili e avanzi di gestione annuali, sarà esclusivamente impiegato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

DIPENDENTI - COLLABORATORI - VOLONTARI

Articolo 29

L'Associazione può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi alle condizioni stabilite dal comma 1 dell'Art. 16 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti e collaboratori autonomi sono disciplinati dalla Legge e da un eventuale apposito Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

I lavoratori hanno un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015.

I dipendenti ed i collaboratori autonomi sono, ai sensi di Legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

Nell'ambito dell'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 4 del presente Statuto, l'Associazione potrà avvalersi di volontari, il tutto in conformità alle disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto

le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 30

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori, scelti anche tra i membri del Consiglio Direttivo, stabilirà il soggetto destinatario della devoluzione di cui al comma successivo.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione il patrimonio residuo dovrà essere devoluto dai liquidatori, previo parere positivo del competente Ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e s.m.i.), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore indicati dall'Assemblea o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 31

Qualora la nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia nominato facoltativamente dall'Assemblea, l'Organo di Controllo, salvo che non sia nominato un sindaco unico, è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti eletti dall'Assemblea, la quale designa anche il Presidente. I componenti dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi dalla nomina, con scadenza alla data della riunione del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio. I componenti dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 32

Nei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il

quale può essere un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Non possono essere eletti revisori i membri del Consiglio Direttivo.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso, tutti i suoi componenti devono essere scelti tra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Articolo 33

Oltre alle scritture contabili obbligatorie, l'Associazione dovrà tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro dei soci;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e il libro delle adunanze dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi, se nominati.

I libri sociali sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono, tranne i libri di cui alle lettere a), b) e c), custoditi dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali.

L'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione.

RINVIO

Articolo 34

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore dettate dal D.Lgs. n. 117/2017, dal D.Lgs. 105/2018 e successive modifiche ed integrazioni e, per quanto in esse non previsto e ove compatibili, le norme del Codice Civile.

F.to: Riccardo Agostinelli

F.to: Luigi Cecala - Notaio

Copia conforme all'originale
Milano, 26 settembre 2025

 